



Etichettatura delle sostanze e dei preparati (miscele)

La presente scheda è indirizzata ai fabbricanti e importatori di sostanze e di preparati (chiamati anche miscele) chimici. Gli esempi, presentati nei minimi dettagli, permettono ai fabbricanti e agli importatori di sincerarsi che i loro prodotti soddisfino le esigenze legali in materia di etichettatura per poter essere messi a disposizione o consegnati a terzi.

Definizioni e principi

Sostanza: l'elemento chimico e i suoi composti allo stato naturale o ottenuto mediante un procedimento di fabbricazione, inclusi gli additivi necessari per preservare la sua stabilità e le contaminazioni derivanti dal procedimento impiegato, ad eccezione dei solventi che possono essere separati dalla sostanza senza pregiudicarne la stabilità e senza modificarne la composizione (art. 2 cpv. 2 lett. a dell'ordinanza sui prodotti chimici - OPChim, RS 813.11).

Preparati: miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze (art. 4 cpv. 1 lett. c della legge sui prodotti chimici - LPChim, RS 813.1). Il termine *miscela*, utilizzato nei paesi dell'UE, equivale al termine *preparato* (all. 5 n. 1 OPChim).

Il fabbricante e l'importatore (secondo la definizione dell'art. 2 cpv. 1 lett. b OPChim), che mettono a disposizione di terzi o consegnano a terzi delle **sostanze pericolose**, devono etichettarle e classificarle conformemente all'art. 6 OPChim, secondo il GHS (**G**lobal **H**armonized **S**ystem - sistema mondiale armonizzato di classificazione di etichettatura, costituito, fra l'altro, da pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza), conformemente al regolamento UE-CLP (regolamento CE n°1272/2008).

Il fabbricante e l'importatore che mettono a disposizione o consegnano a terzi dei **preparati (miscele) pericolosi**, devono etichettarli secondo il sistema GHS conformemente al regolamento UE-CLP.

Ulteriori informazioni e schede

L'etichetta deve essere saldamente attaccata all'imballaggio. Etichette apribili o pieghevoli sono ammesse purché le indicazioni e i pittogrammi di pericolo rimangano visibili sulla faccia esterna. A tal riguardo, osservare le prescrizioni della guida *Agevolazioni dell'etichettatura per prodotti chimici in Svizzera* (www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo > Etichettatura > Agevolazioni per l'etichettatura) e della *Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008* dell'[ECHA](http://www.echa.europa.eu).

L'etichetta deve essere apposta in modo che le indicazioni richieste si possano leggere orizzontalmente se l'imballaggio è depositato in modo normale.

Per i biocidi e prodotti fitosanitari, vi sono ulteriori esigenze: vedi scheda D08 per i biocidi e all.11 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161)

Altre schede su diversi aspetti della legislazione sui prodotti chimici si trovano su www.chemsuisse.ch o presso i [servizi cantionali per i prodotti chimici](http://www.organodinotifica.admin.ch).

Per maggiori informazioni, consultare i link:

- [Regolamento CE n. 1272/2008](http://www.echa.europa.eu) (regolamento UE-CLP)
- [Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento \(CE\) n.1272/2008](http://www.organodinotifica.admin.ch)
- www.organodinotifica.admin.ch > Temi > Obblighi dei fabbricanti di prodotti chimici > Controllo autonomo.


Allegati

Allegato I: Esempio d'etichetta per una sostanza con l'etichettatura GHS/CLP

Allegato II: Esempio d'etichetta per un preparato (miscela) con l'etichettatura GHS/CLP

Allegato III: Tabella con prescrizioni per l'imballaggio per la fornitura agli utilizzatori privati

**Allegato I: Esempio d'etichetta per una sostanza con l'etichettatura GHS/CLP
(in questo esempio esclusivamente per utilizzatori professionali)**

	Esempio (salvo indicazione contraria la disposizione delle informazioni non viene imposta)	Indicazioni complementari	Rif. dal regolamento UE-CLP (art. 10 OPChim) o altro riferimento legale:
	Pentacloroetano Numero d'indice: 602-017-00-4	Identificatore della sostanza: denominazione ufficiale della sostanza e numero d'indice oppure numero CAS o CE se la sostanza non appare nell'allegato VI parte 3 del regolamento UE-CLP. L'etichetta delle sostanze per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione deve recare in più il numero di autorizzazione svizzera o il numero dell'autorizzazione UE.	Art. 17 cpv. 1 lett. c All. 1.17 n. 4 ORRPChim
	Powerproduzent, Reinigungsstrasse 10, 9999 Schaumingen tel. : 0848 80 80 83	Nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o dell'importatore svizzero. Se la sostanza è importata da uno Stato membro dello SEE e non è destinata alla distribuzione agli utilizzatori privati, il nome del fabbricante o dell'importatore svizzero può essere sostituito dal nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori nello SEE.	Art. 17 cpv. 1 lett. a
		I pittogrammi di pericolo devono recare un simbolo nero sullo sfondo bianco in una cornice rossa. Dimensioni minime dei pittogrammi di pericolo e dell'etichetta a seconda della capacità dell'imballaggio: ≤3 litri: pittogramma 1.6x1.6 cm (*), etichetta 5.2x7.4 cm >3 litri e ≤50 litri pittogramma. 2.3x2.3 cm, etichetta 7.4x10.5 cm >50 litri e ≤500 litri pittogramma. 3.2x3.2 cm, etichetta 10.5x14.8 cm >500 litri pittogramma 4.6x4.6 cm, etichetta 14.8x21 cm (* per volumi di 125 ml e più piccoli la dimensione minima è di 1 x 1 cm. Ogni pittogramma di pericolo deve avere almeno 1/15 della dimensione minima dell'etichettatura (dimensione da misurare se le indicazioni sono in una lingua sola). Sulle etichette prestampate, sono ammessi rombi GHS neri sovrastampati e rombi GHS vuoti con la voce "Nessun simbolo GHS".	Art. 17 cpv. 1 lett. d Art. 31
	PERICOLO	Avvertenza: quando l'etichetta reca l'avvertenza «pericolo» non può recare allo stesso tempo l'avvertenza «attenzione».	Art. 17 cpv. 1 lett. e Art. 20 cpv. 3


	Esempio (salvo indicazione contraria la disposizione delle informazioni non viene imposta)	Indicazioni complementari	Rif. dal regolamento UE-CLP (art. 10 OPChim) o altro riferimento legale:
	<p>Sospettato di provocare il cancro. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p>	<p>Indicazioni di pericolo (frasi H): qui H351, H 372 e H411. Le indicazioni di pericolo devono apparire sull'etichetta nella loro integralità, ad eccezione dei casi di ripetizione e di ridondanza evidenti. L'indicazione del relativo codice non è obbligatoria (p. es. H351). Le indicazioni di pericolo sono elencate sull'etichetta e suddivise per lingua. Vedi anche le regole particolari riguardanti l'etichettatura di determinate sostanze (frasi EUH).</p>	<p>Art. 17 cpv. 1 lett. f Art. 27 Art. 32 cpv. 3 All. II parti 1 e 2</p>
	<p>Non respirare i vapori. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / Proteggere il viso. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico. In caso di malessere, consultare un medico.</p>	<p>Consigli di prudenza (frasi P): qui P260, P273, P280, P 308+311 e P314. L'etichetta non deve recare più di sei consigli di prudenza salvo se questo è necessario per mostrare il carattere e la gravità dei pericoli. I consigli di prudenza devono apparire sull'etichetta nella loro integralità. L'indicazione del relativo codice non è obbligatoria (p. es. P314). I consigli di prudenza sono disposti sull'etichetta per lingua.</p>	<p>Art. 17 cpv. 1 lett. g Art. 28 cpv. 3 Art. 32 cpv. 3</p>
	<p>Volume NETTO: xxx ml.</p>	<p>Quantità nominale della sostanza nell'imballaggio messo a disposizione degli utilizzatori privati se non indicata altrove (non richiesto in questo esempio).</p>	<p>Art. 17 cpv. 1 lett. b</p>
	<p>Riservato agli impianti industriali.</p>	<p>Etichettatura speciale riguardante determinate sostanze disciplinate dall'ordinanza sulla riduzione dei rischi legati ai prodotti chimici (ORRPCchim) (qui solo come esempio).</p>	<p>ORRPCchim: All. 1.3 n. 3 cpv. 1 e All. 1.10 n. 3 cpv. 1</p>
	<p>Indipendentemente dalla loro capienza, gli imballaggi contenenti una miscela che presenta determinati pericoli ed è fornita agli utilizzatori privati, devono essere provvisti di un'indicazione di pericolo reperibile al tatto e di una chiusura di sicurezza per bambini. Vedi tabella in allegato III (non pertinente per questo esempio).</p>		<p>All. II parte 3</p>

L'etichettatura deve essere chiaramente leggibile e indelebile in almeno una lingua ufficiale (d, f, i) del luogo di distribuzione¹. In accordo con i singoli utenti professionali, può essere etichettato in un'altra lingua ufficiale o in inglese. Se l'etichettatura viene fatta in più lingue rispetto a quelle richieste dalla legge, tutte le informazioni devono essere fornite in tutte le lingue utilizzate.

Gli elementi dell'etichettatura previsti all'art. 17 cpv. 1 del regolamento UE-CLP **devono essere riprodotti in modo chiaro e duraturo**. Devono distinguersi dallo sfondo, avere delle dimensioni e le spaziature sufficienti da renderli **ben leggibili** (art. 31 cpv.3 del regolamento UE-CLP). Il testo deve essere ugualmente **ben leggibile** (equivalente di Arial 7pt nero sul bianco); anche i caratteri con altezze x di 1,2 mm o più sono considerati chiaramente leggibili).

¹ Per i prodotti chimici già immessi sul mercato prima del 01.05.2022, si applica un periodo transitorio fino al 31.12.2025, vale a dire che tali prodotti chimici, etichettati solo in due lingue ufficiali, possono ancora essere forniti in tutta la Svizzera fino al termine del periodo transitorio.

Allegato II: Esempio d'etichetta per un preparato / miscela con l'etichettatura GHS/CLP

	Esempio (salvo indicazione contraria la disposizione delle informazioni non viene imposta)	Indicazioni complementari	Rif. dal regolamento CLP (art. 10 OPChim) o altro:								
—	Detersivo WC	Designazione ufficiale del prodotto (nome commerciale). L'etichetta delle sostanze per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione deve recare in più il numero di autorizzazione svizzera o il numero dell'autorizzazione UE.	Art. 17 cpv. 1 lett. c ORRPChim, all. 1.17, n. 4								
—	Powerproduzent, Reinigungsstrasse 10, 9999 Schaumin-gen tel.: 0848 80 80 83	Nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o dell'importatore svizzero. Se il preparato è importato da uno Stato membro dello SEE e non è destinato alla distribuzione agli utilizzatori, il nome del fabbricante o dell'importatore svizzero può essere sostituito dal nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori nello SEE.	Art. 17 cpv. 1 lett. a								
—		<p>I pittogrammi di pericolo devono recare un simbolo nero sullo sfondo bianco in una cornice rossa.</p> <p>Dimensioni minime dei pittogrammi di pericolo e dell'etichetta a seconda della capacità dell'imballaggio:</p> <table border="0"> <tr> <td>≤3 litri:</td> <td>pittogramma 1.6x1.6 cm (*), etichetta 5.2x7.4 cm</td> </tr> <tr> <td>>3 litri e ≤50 litri</td> <td>pittogramma. 2.3x2.3 cm, etichetta 7.4x10.5 cm</td> </tr> <tr> <td>>50 litri e ≤500 litri</td> <td>pittogramma. 3.2x3.2 cm, etichetta 10.5x14.8 cm</td> </tr> <tr> <td>>500 litri</td> <td>pittogramma 4.6x4.6 cm, etichetta 14.8x21 cm</td> </tr> </table> <p>(* per volumi di 125 ml e più piccoli la dimensione minima è di 1 x 1 cm.</p> <p>Ogni pittogramma di pericolo deve avere almeno 1/15 della dimensione minimale dell'etichettatura (dimensione da misurare se le indicazioni sono in una lingua sola). Sulle etichette prestampate, sono ammessi rombi GHS neri sovrastampati e rombi GHS vuoti con la voce "Nessun simbolo GHS".</p>	≤3 litri:	pittogramma 1.6x1.6 cm (*), etichetta 5.2x7.4 cm	>3 litri e ≤50 litri	pittogramma. 2.3x2.3 cm, etichetta 7.4x10.5 cm	>50 litri e ≤500 litri	pittogramma. 3.2x3.2 cm, etichetta 10.5x14.8 cm	>500 litri	pittogramma 4.6x4.6 cm, etichetta 14.8x21 cm	Art. 17 cpv. 1 lett. d Art. 31
≤3 litri:	pittogramma 1.6x1.6 cm (*), etichetta 5.2x7.4 cm										
>3 litri e ≤50 litri	pittogramma. 2.3x2.3 cm, etichetta 7.4x10.5 cm										
>50 litri e ≤500 litri	pittogramma. 3.2x3.2 cm, etichetta 10.5x14.8 cm										
>500 litri	pittogramma 4.6x4.6 cm, etichetta 14.8x21 cm										
—	PERICOLO	Avvertenza: quando l'etichetta reca l'avvertenza «pericolo» non può recare allo stesso tempo l'avvertenza «attenzione».	Art. 17 cpv. 1 lett. e Art. 20 cpv. 3								
—	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	Indicazioni di pericolo (frasi H): qui H 314 e H412. Le indicazioni di pericolo devono apparire sull'etichetta nella loro integralità, ad eccezione di casi di ripetizione e di ridondanza evidenti. L'indicazione del relativo codice (p. es. H314) non è obbligatoria. Le indicazioni di pericolo sono raggruppati e disposti sull'etichetta per lingua.	Art. 17 cpv. 1 lett. f Art. 27 Art. 32 cpv. 3								

	Esempio (salvo indicazione contraria la disposizione delle informazioni non viene imposta)	Indicazioni complementari	Rif. dal regolamento CLP (art. 10 OPChim) o altro:
	<p>In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti, togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo, continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. Conservare sotto chiave. Riportare l'imballaggio recipiente parzialmente vuoto al punto vendita o consegnarlo in un centro di raccolta per rifiuti speciali. L'imballaggio vuoto deve essere smaltito con i rifiuti urbani.</p>	<p>Consigli di prudenza (frasi P): qui P101, P102, P273, P280, P 305+351+338, P310, P405 e P501. L'indicazione del relativo codice (p. es. P501) non è obbligatoria. I consigli di prudenza devono apparire sull'etichetta nella loro integralità, eccettuati i casi di ripetizione e di ridondanza evidenti. L'etichetta non deve recare più di sei consigli di prudenza salvo se questo è necessario per mostrare il carattere e la gravità dei pericoli. I consigli di prudenza sono elencati sull'etichetta e suddivisi per lingua.</p>	<p>Art. 17 cpv. 1 lett. g Art. 28 cpv. 3 Art. 32 cpv. 3</p>
	<p>Contiene: Acido metano solfonico</p>	<p>Identità di tutte le sostanze contenute nel preparato che contribuiscono alla sua classificazione secondo determinati criteri. Se questa esigenza impone di dichiarare più nomi chimici, un numero massimo di quattro nomi chimici è sufficiente, salvo se ne occorrono più di quattro per mostrare la natura e la gravità dei pericoli.</p>	<p>Art. 18 cpv. 3</p>
	<p>Agenti di superficie anfoteri: 5-15% Sostanze odoranti</p>	<p>Etichettatura speciale riguardante determinati preparati (miscela) disciplinate dall'ordinanza sulla riduzione dei rischi legati ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81). In questo esempio: un detersivo WC.</p>	<p>ORRPChim: All. 2.2. n. 3</p>
	<p>Contiene dipentene, citrale. Può provocare una reazione allergica</p>	<p>Regole particolari per determinati preparati. In questo esempio: preparati contenenti almeno una sostanza sensibilizzante e che non sono classificate come sensibilizzanti.</p>	<p>All. II ,parti 1 e 2</p>
	<p>Contiene il 19 % di componenti la cui tossicità per l'ambiente acquatico è sconosciuta.</p>	<p>Se non ci sono informazioni disponibili relative alla tossicità per l'ambiente acquatico di uno o più componenti, viene concluso che la miscela non può essere classificata con certezza in una o più categorie di pericolo. In questo caso la miscela è classificata solo in base ai componenti conosciuti e la relativa indicazione sull'etichetta è necessaria.</p>	<p>All. I sez. 4.1.3.6.1</p>

	Esempio (salvo indicazione contraria la disposizione delle informazioni non viene imposta)	Indicazioni complementari	Rif. dal regolamento CLP (art. 10 OPChim) o altro:
	UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	Nell'etichettatura dei preparati con rischi fisici o per la salute (con H2nn o H3nn) deve essere applicato l'identificatore unico di formula UFI (Unique Formula Identifier, vedi foglio B02). Un nuovo UFI è richiesto se la formulazione è cambiata! Nel caso di prodotti per uso esclusivamente professionale o commerciale, le disposizioni sull'UFI si applicano generalmente dal 1° gennaio 2026.	Art. 15a, 49 lett. d e 93a e b OPChim
		Informazioni aggiuntive sull'etichetta: Elementi di etichettatura /informazioni aggiuntive su determinate miscele (p. es. bio-cidi o prodotti fitosanitari, non pertinente per questo esempio).	All. II parte 4 All. III parte 3
	750 ml	Quantità contenuta per i preparati venduti agli utilizzatori privati.	Art. 17 cpv. 1 lett. b
	Indipendentemente dalla loro capienza, gli imballaggi contenenti una miscela che presenta determinati pericoli e sono forniti a utilizzatori privati, devono essere provvisti di un'indicazione di pericolo reperibile al tatto e di una chiusura di sicurezza per bambini. Vedi la tabella nell'allegato III (pertinente per questo esempio).		All. II parte 3

L'etichettatura deve essere chiaramente leggibile e indelebile in almeno una lingua ufficiale (d, f, i) del luogo di distribuzione ². In accordo con i singoli utenti professionali, può essere etichettato in un'altra lingua ufficiale o in inglese.

Gli elementi dell'etichettatura previsti all'art. 17 cpv. 1 del regolamento CLP **devono essere riprodotti in modo chiaro e duraturo**. Devono distinguersi dallo sfondo, avere delle dimensioni e le spaziature sufficienti da renderli **ben leggibili** (art. 31 cpv.3 CLP). Il testo deve essere ugualmente **ben leggibile** (equivalente di Arial 7pt nero sul bianco); anche i caratteri con altezze x di 1,2 mm o più sono considerate chiaramente leggibili).











L'etichettatura e la presentazione dei preparati pericolosi non devono assolutamente indurre in errore circa la loro pericolosità. In particolare, non devono recare diciture come "non tossico", "innocuo", "ecocompatibile", "non inquinante" o "ecologico" (art. 25 cpv. 4 CLP).

² Per i prodotti chimici già immessi sul mercato prima del 01.05.2022, si applica un periodo transitorio fino al 31.12.2025, vale a dire che tali prodotti chimici, etichettati solo in due lingue ufficiali, possono ancora essere forniti in tutta la Svizzera fino al termine del periodo transitorio.

Allegato III:**Prescrizioni sull'imballaggio per la consegna di prodotti chimici a utilizzatori privati**

Gli imballaggi che contengono prodotti chimici (sostanze o preparati) destinati agli utilizzatori privati ed etichettati come segue, devono, indipendentemente della loro capienza, essere dotati di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto e una chiusura di sicurezza a prova di bambino.

Osservazione: I prodotti chimici del gruppo 1, i biocidi e i prodotti fitosanitari del gruppo 2 lett. a e b non possono essere forniti agli utilizzatori privati (per i gruppi 1 e 2, vedi all. 5 OPChim).

Se destinati a utilizzatori privati e classificati come:	Chiusura di sicurezza prova di bambino	Indicazione di pericolo riconoscibile al tatto
 Tossicità acuta, cat. 3 (H301, H311, H331)	Si	Si
 Tossicità acuta, cat. 4 (H302, H312, H332)	No	Si
 STOT ⁽¹⁾ esposizione singola cat. 1 (H370)	Si	Si
 STOT ⁽¹⁾ esposizione singola cat. 2 (H371)	No	Si
 STOT ⁽¹⁾ esposizione ripetuta cat. 1 (H372)	Si	Si
 STOT ⁽¹⁾ esposizione ripetuta cat. 2 (H373)	No	Si
 Corrosivo per la pelle cat. 1A, 1B e 1C (H314)	Si	Si
 Sensibilizzazione delle vie respiratorie cat. 1 (H334)	No	Si
 Pericolo in caso di aspirazione cat. 1 (H304)	Si ⁽²⁾	Si ⁽³⁾
 Mutagenicità sulle cellule germinali cat. 2 (H341)	No	Si
 Cancerogenicità categoria 2 (H351)	No	Si
 Tossicità per la riproduzione cat. 2 (H361)	No	Si
 Gas infiammabili cat. 1 e 2 (H220, H221)	No	Si
 Liquidi infiammabili cat. 1 e 2 (H224, H225)	No	Si
 Solidi infiammabili cat. 1 e 2 (H228)	No	Si
Contiene min. 3% metano (n. CAS 67-56-1)	Si	Si
Contiene min. 1% diclorometano (n. CAS. 75-09-2)	Si	Si

⁽¹⁾ Tossicità specifica per organi bersaglio.

⁽²⁾ Sono eccettuati gli imballaggi aerosol o i contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato. (art. 35 e all. I n. 3.1.1.2. del regolamento UE-CLP).

⁽³⁾ Sono eccettuati gli imballaggi aerosol o i contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato. (art. 35 e all. I n. 3.2.1.2. del regolamento UE-CLP).